



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*” e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, ed, in particolare l'art. 5, comma 1, che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTO il d.M. 23 aprile 2020, n. 188 che ha destinato una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al sostegno degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non siano destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2019;

VISTO l'avviso pubblico emesso dalla Direzione Generale Spettacolo con d.d. del 7 maggio 2020, n. 624, per l'assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal d.M. 23 aprile 2020;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 2697;

VISTI i decreti direttoriali di assegnazione del 30 giugno 2020, n. 1109 e del 28 luglio 2020, n. 1573, per i settori del “*teatro*”, “*musica*”, “*danza*” e “*circo*”;

VISTO il decreto 29 settembre 2020, n. 1788, di annullamento in autotutela, *ex art. 21-nonies* della L. n. 241/1990, del decreto direttoriale di assegnazione 30 giugno 2020 rep. 1109, nella parte in cui è stato assegnato il contributo di cui al D.M. 23 aprile 2020, in favore di alcuni organismi, operanti nel settore della “*danza*” e del “*teatro*”, non in regola con i requisiti richiesti, con conseguente revoca del contributo di euro 10.000,00 (diecimila/00);

CONSIDERATO che sono state respinte 38 domande in quanto inammissibili, poiché prive dei requisiti previsti dall'avviso pubblico;

VISTE le rinunce pervenute;

VISTI i preavvisi di revoca inviati dai Servizi I e II di questa Direzione generale;

VISTO il d.M. 10 giugno 2020, n. 278, che ha disposto l'incremento delle risorse già stanziato con il predetto d.M. 23 aprile 2020 n. 188, per un importo pari a euro 6.800.000,00 per l'anno 2020 a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020;

VISTO il d.M. 503 del 9 novembre 2020, registrazione n. 2377 del 14 dicembre 2020 alla Corte dei Conti, che ha stanziato un'ulteriore quota di euro 13, 4 milioni per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, da destinare al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo già individuati all'esito dell'Avviso pubblico di cui sopra;

VISTO il d.M. 557 del 3 dicembre 2020, registrazione n. 2378 del 14 dicembre 2020 alla Corte dei Conti, che ha stanziato un'ulteriore quota di euro 13, 4 milioni per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, da destinare al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo già individuati all'esito dell'Avviso pubblico di cui sopra;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

SERVIZIO II

CONSIDERATO che i predetti DM 503 e 557 del 2020 sono stati registrati dalla Corte dei Conti con la seguente avvertenza: *“Resta, comunque, nella responsabilità dell’amministrazione verificare la permanenza in capo agli attuali beneficiari dei requisiti richiesti per il contributo”* e che, pertanto, il contributo integrativo disposto ai sensi degli stessi è assegnato esclusivamente in favore di quei soggetti per i quali l’Amministrazione abbia accertato il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiamati dall’art. 1, comma 3 dell’Avviso pubblico sopra citato;

TENUTO CONTO dell’istruttoria, gestita dal dirigente del Servizio I e dal dirigente del Servizio II delle candidature pervenute sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l’ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

VISTO che il numero dei soggetti ammessi al contributo ai sensi dell’Avviso di cui sopra, tenuto conto dell’attività istruttoria e delle verifiche intercorse, è pari a **2560** organismi, nel settore della *“danza”*, *“teatro”*, *“circo”* e *“musica”*.

CONSIDERATO, in particolare, che il requisito richiesto dall’art. 2, comma 2, lettera d) del D.M. n. 188 del 23 aprile 2020, così come replicato dall’art. 1, comma 3, lettera d) dell’avviso pubblico, ovvero *“aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative”*, unitamente al numero delle rappresentazioni, si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, e quindi i dati già acquisiti costituiscono dati *“storici”* sussistenti e già verificati dall’Amministrazione in fase di istruttoria e di controllo a campione, effettuata in occasione delle assunzioni di impegno con decreto direttoriale n. 1109 del 30 giugno 2020 e n.1573 del 28 luglio 2020;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l’Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell’obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del *“pagamento”*;

VISTI i controlli di verifica concernenti la regolarità contributiva, ove dovuta;

VISTA la regolarità contributiva riscontrata per n. 2560 organismi, nel settore della *“danza”*, *“teatro”*, *“circo”* e *“musica”*;

CONSIDERATO che l’attuale posizione contributiva di alcuni organismi sarà oggetto di ulteriori controlli da parte dell’Amministrazione;

VISTO il comma 5 dell’articolo 12 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 recante *“Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”*, il quale prevede che i documenti unici di regolarità contributiva, in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020, conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021, ai fini dell’erogazione dei contributi;

VISTO l’articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che *“I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell’articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

TENUTO CONTO dell’urgenza che il contesto economico e sociale attuale impone al fine di attuare con la massima tempestività l’erogazione dell’integrazione dei contributi oggetto dell’Avviso in parola;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

DECRETA:

Art. 1

(Assegnazione dell'integrazione delle risorse ai soggetti già assegnatari di contributo ai sensi dell'Avviso pubblico emesso dalla Direzione Generale Spettacolo con d.d. del 7 maggio 2020, n. 624)

1. Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione e l'assegnazione dei contributi integrativi di cui al d.M. 503 del 9 novembre 2020 e al d.M. 557 del 3 dicembre 2020, per l'importo massimo di 10.000,00 euro a ciascun beneficiario, al lordo del bollo, nei confronti dei beneficiari indicati nei seguenti allegati:
 - a) Allegato "A":
 - "A.1" istanze ammesse per il settore teatro lettera d)
 - "A.2" istanze ammesse per il settore teatro lettera e)
 - b) Allegato "B":
 - "B.1" istanze ammesse per il settore musica lettera d)
 - "B.2" istanze ammesse per il settore musica lettera e)
 - c) Allegato "C":
 - "C.1" istanze ammesse per il settore danza lettera d)
 - "C.2" istanze ammesse per il settore danza lettera e)
 - d) Allegato "D":
 - "D.1" istanze ammesse per il settore circo lettera d)
 - "D.2" istanze ammesse per il settore circo lettera e)

Art. 2

(Istanze sottoposte ad ulteriore istruttoria e rinvio)

1. Le istanze ammesse al contributo con i decreti direttoriali di assegnazione citati in premessa, la cui attuale posizione contributiva ha evidenziato lo stato di "in verifica" o di "non valutabile", indicate nell'allegato "E", saranno oggetto di ulteriori controlli da parte dell'Amministrazione. L'eventuale contributo integrativo sarà erogato solo a fronte di riscontrata regolarità da parte di questa Amministrazione entro 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. In caso contrario, l'ammissione al contributo integrativo è definitivamente decaduta.

Art. 3

(Istanze non ammesse)

1. Le istanze ammesse al contributo con i decreti direttoriali di assegnazione citati in premessa, la cui attuale posizione contributiva ha evidenziato lo stato di "irregolarità contributiva", indicate nell'allegato "F", saranno considerate non ammesse al contributo integrativo.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

Art. 4

(Imputazione a Bilancio)

1. La spesa di cui al presente decreto nei limiti delle risorse assegnate graverà sul capitolo 6659, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 5

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 6

(Pubblicità e notifica)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

1. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate, come disposto dall'art. 4 del D.M. 23 aprile 2020, n. 188.

Il presente decreto è trasmesso al competente Organo di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Parente